



COMUNE DI TONEZZA DEL CIMONE  
Provincia di Vicenza

**ORDINANZA N. 6 (Reg. Gen) DEL 31-12-2018**

**Oggetto: DIVIETO DI ACCENSIONE E LANCIO DI FUOCHI D'ARTIFICIO, SPARI DI PETARDI E SCOPPI DI MORTARETTI, RAZZI E ALTRI ARTIFICI PIROTECNICI.**

**IL SINDACO**

**VISTI** gli artt. 7 bis, 50 e 54 del D.L.gs. n. 267 del 18.08.2000;

**VISTA** la Legge n. 689 del 24.11.1981;

**VISTA** la Legge n.125 del 24.07.2008;

**VISTA** la Legge n.94 del 15.07.2009;

**CONSIDERATO CHE**

- Persiste, una situazione di siccità nei boschi e nei pascoli, causa la mancanza di significative precipitazioni piovose e nevose e che sono previste condizioni di clima ventoso.
- È diffusa la consuetudine di celebrare le festività di fine anno con l'accensione e il lancio di fuochi d'artificio, spari di petardi e scoppi di mortaretti, razzi e altri artifici pirotecnici che in considerazione delle attuali condizioni climatiche, potrebbero dar luogo ad incendi coinvolgendo le pendici montuose, le zone boschive e prative e il centro abitato;
- L'Amministrazione comunale, stante l'uso difficilmente controllabile di detti artifici esplosivi, intende promuovere una specifica attività di prevenzione, ai fini della tutela dell'incolumità pubblica, intesa come integrità fisica della popolazione, della sicurezza urbana e del rispetto delle norme che regolano la convivenza civile nonché a protezione del patrimonio pubblico e privato, degli animali e del paesaggio;

**VERIFICATO CHE**

- Tali condotte potrebbero incidere sulla sicurezza dei cittadini, degli animali domestici e selvatici, causando pericoli e ingenti danni;

**ORDINA**

**con decorrenza immediata, su tutto il territorio comunale , il divieto assoluto d'accensione e lancio di fuochi d'artificio, spari di petardi e scoppi di mortaretti, razzi e altri artifici pirotecnici, al fine di scongiurare il pericolo di incendi e garantire sicurezza, salute e benessere di persone e animali;**



**COMUNE DI TONEZZA DEL CIMONE**  
Provincia di Vicenza

---

**DISPONE**

- Che il presente provvedimento venga affisso all'albo pretorio del Comune e che ne sia data opportuna diffusione alla cittadinanza;
- Di inviare la presente ordinanza al Comando di polizia Municipale, alla Stazione Carabinieri di Arsiero, alla Stazione del Corpo Forestale dello Stato di Arsiero;

L'inosservanza del presente provvedimento è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'art. 7 bis del D.L.gs. n. 267 del 18.08.2000, di importo compreso da € 25,00 a € 500,00, il sequestro del materiale utilizzato o illecitamente detenuto, ai sensi dell'art. 13 della L. n. 689 del 24.11.1981 e s.m.i., fatti salvi ulteriori elementi di rilievo penale o amministrativo;

Agli agenti della Polizia Municipale e agli altri Agenti della Forza Pubblica è demandato di far osservare la presente ordinanza.

Avverso il presente provvedimento è ammesso, ai sensi degli art 3, comma 4, e art. 5, comma 3, della Legge n. 241 del 07/08/1990, ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale, entro e non oltre 60 gg. dalla pubblicazione all'Albo Pretorio comunale, oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione, per motivi di legittimità, ai sensi del D.p.r. n. 1199 del 24 novembre 1971.

La presente ordinanza sostituisce la n. 17 del 24/12/2015

**IL SINDACO**  
F.to DALLA VIA DIEGO